

Bruxelles, 28 agosto 2023
(OR. en)

12450/23

PECHE 321
DELECT 120

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2023) 5529 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.8.2023 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5529 final.

All.: C(2023) 5529 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2023
C(2023) 5529 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.8.2023

**che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per
alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo
sudorientale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca ("PCP") è la progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.

L'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ (regolamento sulla PCP) prevede un meccanismo che accorda una specifica esenzione (de minimis) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali.

In assenza di un piano pluriennale che specifichi l'esenzione de minimis o di un piano specifico in materia di rigetti, l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco, limitando tale esenzione a un quantitativo non superiore al 5 % del totale annuo delle catture, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano temporaneo in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Quest'ultimo regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione³.

Il regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione⁴ ha istituito un'esenzione de minimis per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023 e un'esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nell'ambito della pesca demersale fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione⁵ ha prorogato le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nell'ambito della pesca demersale fino al 31 dicembre 2023.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nell'Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 126).

Il 1° maggio 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed⁶ e il gruppo ad alto livello Adriatica⁷ hanno presentato le raccomandazioni comuni iniziali per la proroga delle esenzioni de minimis per alcune specie.

Le esenzioni de minimis incluse nelle raccomandazioni comuni iniziali erano le seguenti:

- (a) nel Mare Adriatico:
- (i) per il nasello (*Merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
 - (iii) per il nasello (*Merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);
 - (iv) per la sogliola (*Solea*) catturata da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
 - (vii) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);
 - (viii) per le catture accessorie di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), sardina (*Sardina pilchardus*), sgombro (*Scomber spp.*) e suri/sugarelli (*Trachurus spp.*) effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

⁶ Italia, Malta, Grecia e Cipro.

⁷ Italia, Croazia e Slovenia.

- (ix) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato da pescherecci che utilizzano nasse e trappole;
- (b) nel Mar Mediterraneo sudorientale:
 - (i) per il nasello (*Merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (ii) per il nasello (*Merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
 - (iii) per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (iv) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*), lo scampo (*Nephrops norvegicus*) e la sogliola (*Solea*) catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*), la sogliola (*Solea*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
 - (vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*), la sogliola (*Solea*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);
 - (vii) per le catture accessorie di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), sardina (*Sardina pilchardus*), sgombro (*Scomber spp.*) e suri/sugarelli (*Trachurus spp.*) effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato le prove scientifiche fornite dai gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed a sostegno delle loro raccomandazioni comuni iniziali.

Per quanto riguarda le prove scientifiche presentate dal gruppo ad alto livello Sudestmed a sostegno della sua raccomandazione comune iniziale, lo CSTEP ha osservato quanto segue.

In primo luogo, lo CSTEP ha preso atto dello sforzo e del lavoro svolto dal gruppo ad alto livello Sudestmed per fornire prove in merito ai "costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate" nella pesca del Mediterraneo sudorientale mediante un'analisi multicriterio esaustiva della matrice del livello di efficienza.

In secondo luogo, lo CSTEP ha osservato che sono state fornite nuove informazioni sulle catture, le flotte, i costi relativi alla gestione delle catture indesiderate e le misure di gestione adottate per ridurre i rigetti e migliorare la selettività. I tassi di rigetto sono estremamente eterogenei sia tra le sottozone geografiche (GSA) che tra le specie messe in comune (in particolare quelle catturate con reti a strascico).

In terzo luogo, le giustificazioni delle esenzioni si basano in larga misura sui risultati della ricerca nel settore della pesca.

In quarto luogo, lo CSTEP ha osservato che il gruppo ad alto livello Sudestmed ha indicato la possibilità di introdurre zone marine protette o zone di restrizione delle attività di pesca della CGPM, nonché misure spazio-temporali per evitare le catture indesiderate di pesci sotto taglia. Lo CSTEP ha inoltre indicato che tale possibilità dovrebbe permettere di ridurre le catture indesiderate in tutto il bacino del Mediterraneo.

In quinto luogo, nel caso specifico delle catture di naselli e triglie effettuate con reti da imbrocco e tramagli e delle catture di pesci demersali effettuate con reti da imbrocco e tramagli e con ami e palangari, lo CSTEP ha riconosciuto il basso livello di catture e di rigetti e ha preso atto che gli Stati membri svolgeranno studi sulla selettività degli attrezzi.

Per quanto riguarda le prove scientifiche presentate dal gruppo ad alto livello Adriatica a sostegno della sua raccomandazione comune iniziale, lo CSTEP ha osservato quanto segue.

In primo luogo, le informazioni fornite indicano che i rigetti sono molto bassi in queste attività di pesca demersale.

In secondo luogo, la Croazia ha fornito un'analisi dettagliata dei costi relativi alla gestione sulle navi, al magazzinaggio, al trasporto e alla trasformazione delle catture indesiderate.

In terzo luogo, i progetti finanziati dall'Unione europea MedBLand, MINOUW e DiscardLess, volti a individuare modalità per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre al minimo i rigetti, hanno messo in luce le difficoltà rappresentate dalle limitazioni logistiche e la necessità di un lavoro supplementare a bordo per il processo di selezione e stoccaggio dei rigetti. Inoltre, il progetto EcoeFISHent H2020 (che si concluderà nel 2026) sta collaudando dispositivi per migliorare il modello di sfruttamento e ridurre i tassi di rigetto nella pesca pilota con reti da traino nel Mar ligure.

In quarto luogo, alla luce delle cause dei rigetti e della composizione delle catture (multispecie), risulta difficile, perlomeno a breve termine, evitare tutte le catture indesiderate per i pescherecci da traino del Mediterraneo migliorando la selettività.

Il 27 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed e il 28 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Adriatica hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate.

Nelle raccomandazioni comuni da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati dei programmi di ricerca in corso, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno a individuare ulteriori zone vietate alla pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo ad alto livello Adriatica e il gruppo ad alto livello Sudestmed hanno convenuto che il presidente di ciascun gruppo dovrebbe presentare alla Commissione prove scientifiche a sostegno delle raccomandazioni comuni iniziali e della proroga delle esenzioni.

Le prove scientifiche sono frutto delle discussioni svoltesi all'interno dei rispettivi gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed e tengono conto dei pareri del consiglio consultivo del Mediterraneo ("MEDAC"), competente per le attività di pesca oggetto delle raccomandazioni comuni iniziali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicherà l'esenzione de minimis.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.8.2023

che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano temporaneo in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione³ ha successivamente prorogato il periodo di applicazione del piano temporaneo in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2021.
- (2) Una nuova esenzione de minimis è stata successivamente istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione⁴. Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l'esenzione è stata istituita solo fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento delegato (UE) n. 2022/2564⁵ ha successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche.
- (3) La Croazia, l'Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello "Adriatica") e Grecia, Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello "Sudestmed") hanno un interesse di gestione

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione, del 29 agosto 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 5).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nell'Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 126).

diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 2 maggio 2023 il gruppo ad alto livello Adriatica e il gruppo ad alto livello Sudestmed hanno presentato raccomandazioni comuni iniziali per chiedere la proroga dell'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064.

- (4) Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato le prove scientifiche a sostegno delle raccomandazioni comuni iniziali⁶.
- (5) In primo luogo, lo CSTEP ha osservato che anche se l'approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
- (6) In secondo luogo, lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare.
- (7) In terzo luogo, i tassi di rigetto sono estremamente eterogenei sia tra le sottozone geografiche (GSA) sia tra le specie messe in comune (in particolare per le specie catturate con reti a strascico) e occorre privilegiare la riduzione del livello delle catture indesiderate mediante l'uso di attrezzi selettivi o di zone marine protette.
- (8) In quarto luogo, per quanto riguarda in particolare le prove scientifiche fornite dal gruppo ad alto livello Adriatica sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha osservato che diversi progetti e studi di ricerca sono in corso o saranno sviluppati e che sono state fornite solide argomentazioni per giustificare la difficoltà di migliorare la selettività ed evitare tutte le catture indesiderate nel breve periodo. Lo CSTEP ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti per realizzare studi sui costi sproporzionati e sulla selettività e il fatto che i nuovi progetti saranno attuati dagli Stati membri interessati.
- (9) In quinto luogo, per quanto riguarda in particolare le prove scientifiche fornite dal gruppo ad alto livello Sudestmed sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha preso atto degli sforzi e del lavoro compiuti per fornire prove dei costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate nella pesca nel Mediterraneo sudorientale mediante un'analisi multicriterio esaustiva della matrice del livello di efficienza. Lo CSTEP ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti per realizzare studi sulla selettività e il fatto che gli Stati membri attueranno nuovi progetti.
- (10) Il 27 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed e il 28 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Adriatica hanno presentato rispettivamente raccomandazioni comuni aggiornate.
- (11) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ la Commissione ha esaminato le raccomandazioni comuni aggiornate

⁶ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-23-04 e 23-06).

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)

dei gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP al fine di garantire che la raccomandazione comune aggiornata sia compatibile con le misure di conservazione pertinenti dell'Unione, compreso l'obbligo di sbarco.

- (12) La Commissione ha inoltre tenuto conto dei seguenti elementi: i) la prossima valutazione dell'obbligo di sbarco⁸ dovrebbe fornire maggiori informazioni sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato⁹ che il processo attuale di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione sui possibili miglioramenti e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (13) La Commissione rileva altresì che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.
- (14) Inoltre nelle prove scientifiche aggiornate da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad intraprendere nuovi studi secondo una tabella di marcia e ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati dei programmi di ricerca in corso, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Gli Stati membri si impegnano anche a individuare ulteriori zone vietate alla pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame.
- (15) Inoltre, considerando l'elevato numero di specie diverse catturate contemporaneamente in operazioni di pesca demersale con ami, palangari, reti da imbocco e tramagli nel Mare Adriatico e nel Mediterraneo sudorientale, nelle loro raccomandazioni comuni aggiornate gli Stati membri hanno proposto soglie de minimis proporzionate alla frequenza delle catture.
- (16) Per i motivi esposti ai considerando da 3 a 15, la Commissione ritiene che le esenzioni debbano essere concesse dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (17) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche e per motivi di certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2024,

n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁸ COM(2023) 103 final.

⁹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell'Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "sottozone geografiche della CGPM": le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM") quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- (b) "Mare Adriatico": le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
- (c) "Mar Mediterraneo sudorientale": le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione de minimis

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i quantitativi di specie seguenti:
 - (a) nel Mare Adriatico:
 - (i) per il **nasello** (*Merluccius*) e le **triglie** (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (ii) per il **nasello** (*Merluccius*) e le **triglie** (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
 - (iii) per il **nasello** (*Merluccius*) e le **triglie** (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);
 - (iv) per la **sogliola** (*Solea*), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (v) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore** (*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie**

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), l'**occhialone** (*Pagellus bogaraveo*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), l'**orata** (*Sparus aurata*) e il **gambero rosa mediterraneo** (*Parapenaeus longirostris*) fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

(vi) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore** (*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie** (*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), l'**occhialone** (*Pagellus bogaraveo*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), la **sogliola** (*Solea*) e l'**orata** (*Sparus aurata*) fino a un massimo del 2 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

(vii) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore** (*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie** (*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), la **sogliola** (*Solea solea*) e l'**orata** (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

(viii) per l'**acciuga** (*Engraulis encrasicolus*), la **sardina** (*Sardina pilchardus*), lo **sgombero** (*Scomber spp.*) e i **suri/sugarelli** (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

(ix) per lo **scampo** (*Nephrops Sakicus*), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano nasse e trappole;

(b) nel Mar Mediterraneo sudorientale:

(i) per il **nasello** (*Merluccius merluccius*) e le **triglie** (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

(ii) per il **nasello** (*Merluccius merluccius*) e le **triglie** (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

(iii) per il **gambero rosa mediterraneo** (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

(iv) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore**

(*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie** (*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), l'**occhialone** (*Pagellus bogaraveo*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), l'**orata** (*Sparus aurata*), lo **scampo** (*Nephrops norvegicus*) e la **sogliola** (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

(v) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore** (*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie** (*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), l'**occhialone** (*Pagellus bogaraveo*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), l'**orata** (*Sparus aurata*), la **sogliola** (*Solea solea*), l'**astice** (*Homarus gammarus*) e l'**aragosta** (*Palinuridae*) fino a un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tali specie;

(vi) per la **spigola** (*Dicentrarchus labrax*), lo **sparaglione** (*Diplodus annularis*), il **sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*), il **sarago maggiore** (*Diplodus sargus*), il **sarago testa nera** (*Diplodus vulgaris*), le **cernie** (*Epinephelus spp.*), la **mormora** (*Lithognathus mormyrus*), il **pagello mafrone** (*Pagellus acarne*), l'**occhialone** (*Pagellus bogaraveo*), il **pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*), il **pagro mediterraneo** (*Pagrus pagrus*), la **cernia di fondale** (*Polyprion americanus*), l'**orata** (*Sparus aurata*), la **sogliola** (*Solea solea*), l'**astice** (*Homarus gammarus*) e l'**aragosta** (*Palinuridae*) fino a un massimo del 1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie;

(vii) per l'**acciuga** (*Engraulis encrasicolus*), la **sardina** (*Sardina pilchardus*), lo **sgombro** (*Scomber spp.*) e i **suri/sugarelli** (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

2. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione ulteriori dati sui rigetti e i risultati delle ricerche, dei progetti e degli studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22.8.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN